

COMUNICATO UFFICIALE N. 248 Stagione Sportiva 2020/2021

Si trasmettono, in allegato, i Comunicati Ufficiali n. 320/AA, 321/AA, della F.I.G.C., inerenti provvedimenti della Procura Federale.

PUBBLICATO IN ROMA IL 7 APRILE 2021

IL SEGRETARIO GENERALE (Massimo Ciaccolini)

IL PRESIDENTE (Cosimo Sibilia)

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14 CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 320/AA

Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 494 pfi 20-21 adottato nei confronti dei Sig.ri Andrea BRESSAN, Giovanni PENAZZO e Samuele TRIVELLATO, e della società A.S.D. AURORA CAVALPONICA 2009, ed avente ad oggetto la seguente condotta:

STEFANO BRESSAN, Presidente della società A.S.D. AURORA CAVALPONICA 2009 all'epoca dei fatti, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione agli artt. 32, comma 12, del Codice di Giustizia Sportiva, e 39 delle N.O.I.F., per aver consentito o comunque non impedito che il calciatore TRIVELLATO SAMUELE partecipasse in posizione irregolare, alla gara valevole per il campionato Under 19 provinciale S.S. 2020-2021 organizzato dalla Delegazione Provinciale di Verona AURORA CAVALPONICA 2009 – PORTO disputata a S. Gregorio di Veronella il 26/09/2020;

GIOVANNI PENAZZO, Dirigente Accompagnatore della società A.S.D. AURORA CAVALPONICA 2009 all'epoca dei fatti, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione all'art. 32, comma 12, del Codice di Giustizia Sportiva, e agli artt. 39, e 61, comma 1, delle N.O.I.F., per aver sottoscritto, in qualità di Dirigente accompagnatore ufficiale, la distinta della A.S.D. AURORA CAVALPONICA 2009, in occasione della gara valevole per il campionato Under 19 provinciale S.S. 2020-2021 organizzato dalla Delegazione Provinciale di Verona AURORA CAVALPONICA 2009 - PORTO disputata a S. Gregorio di Veronella il 26/09/2020, attestando falsamente, la posizione regolare del calciatore TRIVELLATO SAMUELE;

SAMUELE TRIVELLATO, calciatore non tesserato all'epoca dei fatti, comunque rientrante fra i soggetti di cui all'art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione agli artt. 32, comma 12, del Codice di Giustizia Sportiva, e 39 delle N.O.I.F., per aver partecipato alla gara valevole per il campionato Under 19 provinciale S.S. 2020-2021 organizzato dalla Delegazione Provinciale di Verona AURORA CAVALPONICA 2009 - PORTO disputata a S. Gregorio di Veronella il 26/09/2020 (con iscrizione al n. 7 della distinta di gara), in posizione irregolare, poiché nella data indicata non risultava ancora tesserato per la A.S.D. AURORA CAVALPONICA 2009, atteso che il suo tesseramento è decorso dal 08/10/2020;

A.S.D. AURORA CAVALPONICA 2009, per responsabilità diretta ed oggettiva, ai sensi dell'art. 6, comma 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società alla quale appartenevano i soggetti indicati al momento della commissione dei fatti;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai Sig.ri Giovanni PENAZZO, Samuele TRIVELLATO, e Stefano BRESSAN in proprio e, in qualità di legale rappresentante, per conto della società A.S.D. AURORA CAVALPONICA 2009;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di 45 (quarantacinque) giorni di inibizione per il Sig. Stefano BRESSAN, 45 (quarantacinque) giorni di inibizione per il Sig. Giovanni PENAZZO, di 1 (uno) giornata di squalifica in campionato per il Sig. Samuele TRIVELLATO, e di 1 (uno) punto di penalizzazione e € 200,00 (duecento) di ammenda per la società A.S.D. AURORA CAVALPONICA 2009;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale) nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia

Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 7 APRILE 2021

IL SEGRETARIO GENERALE

Marco Brunelli

IL PRESIDENTE Gabriele Gravina

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14 CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 321/AA

 Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 549 pfi 20-21 adottato nei confronti del Sig. Attilio RAVELLI e della società U.S.D. LEVICO TERME, ed avente ad oggetto la seguente condotta:

ATTILIO RAVELLI, dirigente tesserato per la società U.S.D. Levico Terme all'epoca dei fatti, in violazione dell'art. 4, comma 1, e dell'art. 23, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, per avere lo stesso a mezzo di messaggi pubblicati all'interno di un gruppo del social media, espresso pubblicamente dichiarazioni lesive della reputazione del Sig. Barbacovi Giorgio, Vice Presidente Vicario e reggente del Comitato Provinciale Autonomo di Trento della Lega Nazionale Dilettanti;

U.S.D. LEVICO TERME, per responsabilità oggettiva, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 6, comma 2, e dell'art. 23, comma 5, del Codice di Giustizia Sportiva, per le azioni e i comportamenti disciplinarmente rilevanti, posti in essere dal Sig. Ravelli Attilio, così come sopra descritti;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Attilio RAVELLI, e dal Sig. Sandro BERETTA in qualità di Presidente pro tempore per conto della società U.S.D. LEVICO TERME;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di 45 (quarantacinque) giorni di inibizione a svolgere attività in seno a FIGC, per il Sig. Attilio RAVELLI, e di € 300,00 (trecento) di ammenda per la società U.S.D. LEVICO TERME;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 7 APRILE 2021

IL SEGRETARIO GENERALE Marco Brunelli IL PRESIDENTE Gabriele Gravina